



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 142 DEL 03.09.2025

OGGETTO:ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI". Determina a contrarre per l'individuazione di un ente gestore per l'A.E. 2025/2026.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp.le del servizio

f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 03.09.2025

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 03.09.2025

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

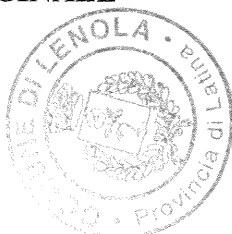
Reg. 1117 del 04 SET. 2025

L'addetto alla pubblicazione

f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 03.09.2025



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Comune di Lenola è titolare del servizio Asilo Nido Comunale “Primi Passi” presso la struttura sita in Via Aldo Moro;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione d G.C. n. 78 del 29.08.2025 con la quale si dava atto di indirizzo per l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un ente gestore per l'A.E. 2025/26 al fine di verificare la sostenibilità economico-finanziaria del servizio;

DATO ATTO CHE con il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 a far data dal primo luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 62 del D.Lgs.36/2023 *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro (, nonché attraverso l'effettuazione di) Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.*
- ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 *“Per effettuare le (procedure) gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le (procedure) gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”.*

ATTESO CHE il Comune di Lenola, per quanto appena detto, non è qualificato per procedere autonomamente all'affidamento del presente appalto e all'acquisizione del CIG;

VISTO l'art.63 del D.Lgs. 36/2023 relativo alla *qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;*

RITENUTO CHE:

- il ricorso alla Stazione Unica Appaltante con funzione di centrale di committenza è uno strumento per perseguire maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- essendo la SUA una struttura altamente qualificata è in grado di assicurare una maggiore professionalità e una semplificazione degli adempimenti e delle procedure di gara;
- ricorrere a tale modello di gestione delle gare pubbliche consente anche un'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali;

DATO ATTO CHE le Stazioni Appaltanti non qualificate possono fare ricorso a centrali di committenza qualificate per:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie comunitarie;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria;
- d) procedere mediante appalto congiunto;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

DATO ATTO, per le susesposte motivazioni, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 36/2023 di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano, inserita nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate dell'ANAC;

RICHIAMATO l'art. 62 comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che il ricorso a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (convenzioni) o ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti giuridici tra la centrale di committenza e la stazione appaltante non qualificata;

VISTO l'art. 15 della Legge 8 agosto 1990 n. 241 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 76 del 29.08.2025 con la quale si disponeva il ricorso ai sensi dell'art. 62 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 alla *Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano* per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione di un Ente Gestore dell'Asilo Nido Comunale "Primi Passi";

VISTA a deliberazione del Comune di Fondi n. 273 del 29.08.2025 con cui favorevolmente l'istanza del Comune di Lenola di espletare, per il tramite della Centrale unica di committenza per l'espletamento della suddetta procedura;

VISTA La delibera ANAC n. 255 del 24 maggio 2024 con cui è stato precisato "*che nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l'intera fase e adottare i relativi atti*";

RITENUTO procedere all'espletamento della procedura di affidamento mediante la Centrale unica di committenza operante tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano, la quale provvederà, tra l'altro:

- all'acquisizione del CIG di gara,
- alla liquidazione a favore dell'ANAC, la somma di € 250,00 necessaria al pagamento del contributo connesso alla procedura di affidamento in parola;
- a tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa vigente;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare, nell'ambito dell'importo complessivo, le somme necessarie alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di cui al presente provvedimento a favore della C.U.C.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

PRESO ATTO che il responsabile della procedura di gara verrà individuato dalla Cuc con successivo atto;

DATO ATTO che tutta la documentazione di gara è stata predisposta in collaborazione tra il RUP del Comune di Lenola per quanto riguarda l'aspetto tecnico del servizio ed il responsabile della CUC per quanto riguarda tutta la documentazione per l'espletamento della gara (Disciplinare di gara compreso i quadri economici e l'importo stimato del servizio e relativi allegati etc.);

VISTA la documentazione afferente al servizio oggetto dell'appalto predisposta dagli uffici, come sopra specificato, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- capitolato speciale d'appalto;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- DGUE;
- Elenco personale operatore economico uscente;
- Schema di contratto;

VISTI gli atti di gara allegati e ritenuto di dover procedere con l'approvazione della Determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, dando atto che con la presente decisione di contrarre si intende:

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire la prosecuzione del servizio Asilo Nido Comunale "Primi Passi";

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di servizio Asilo Nido Comunale "Primi Passi";
- la scelta del contraente avverrà con Procedura di gara di cui all'art. 71 e con il criterio di cui all'art. 108 comma 2 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero con l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la forma del contratto è atto pubblico;

CONSIDERATO CHE ai fini di assicurare la continuità educativa dei bambini e delle bambine, per permettere l'avvio del servizio e dell'Anno Educativo 2025/26 si applica per la presente procedura l'art. 71 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per ragioni di urgenza, fissando il termine per la ricezione delle offerte a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

CONSIDERATO ALTRESÌ che per le suddette ragioni si applica alla presente procedura l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (inversione procedimentale);

VISTO l'allegato II.14 art. 32 che definisce i servizi di particolare importanza nel modo seguente:

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

RITENUTO che il servizio in appalto rientra tra quelli concernenti servizi di particolare importanza, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto si tratta di **servizi sociali** a forte impatto sulla collettività e caratterizzati da:

- **prestazioni educative e socio-assistenziali** rivolte a bambini in età 0-3 anni;
- **coinvolgimento di personale qualificato** (educatori, assistenti, psicologi, pedagogisti, personale sanitario di supporto in alcuni casi);
- **requisiti organizzativi e tecnologici complessi** (rapporti educatore/bambino, sicurezza degli ambienti, servizi di refezione, protocolli igienico-sanitari, ecc.);
- necessità di garantire **standard elevati di qualità e continuità del servizio**.

CONSIDERATO che, in quanto rientrante tra i servizi di particolare importanza, il servizio risulta assoggettabile al riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il QTE redatto dall'Ufficio Affari Generali dell'Ente, come di seguito:

ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI" – A.E. 2025/26

A1	Importo a base di gara	218*400.00 €
A2	Iva 5%	10*920.00 €
A	Totale	229*320.00 €
	Spese generali	
B1	Contributo Anac	250.00 €
B2	Incentivi funzioni tecniche	4*368.00 €
B3	Spese per funzionamento Cuc	1*692.00 €
B4	Totale	6*310.00 €
B	Totale (A3 +B3)	235*630.00 €

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di autorizzare** contrarre per l'affidamento della gestione del servizio Asilo Nido Comunale "Primi Passi" mediante procedura aperta espletata ai sensi degli artt. 50 e 71 del D. Lgs. del 31/03/2023 n. 36, da svolgersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 50 e 108, comma 1, del Codice con inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;
2. **di approvare** per l'appalto del servizio in oggetto la seguente documentazione di gara che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - Relazione tecnica;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - Disciplinare di gara e relativi modelli;
 - Elenco personale operatore economico uscente;
 - Schema di contratto;
3. **di stabilire** che, ai fini di garantire la continuità educativa e dunque l'avvio del servizio e dell'Anno Educativo 2025/26 è necessaria la riduzione dei tempi ordinari per la pubblicazione dell'appalto che saranno di 15 giorni;
4. **di procedere** all'affidamento del servizio di che trattasi tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.n. 36/2023, dando atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;
5. **di autorizzare** la CUC ad apportare eventuale correzione di carattere non sostanziale ai documenti di gara;
6. **di dare atto** che relativamente alla procedura di gara aperta, si daranno seguito, a cura della CUC , a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
7. **di stabilire** nei documenti di gara che:
 - l'appalto di cui alla presente determinazione a contrarre, non prevede le suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica a cura del medesimo operatore;
 - sebbene il sopralluogo non sia obbligatorio, risulta essere fortemente raccomandato;
 - il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.36/2023;

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (tecnica ed economica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
 - La Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice;
 - che l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Comune di Lenola come, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente;
8. **di dare atto** che R.U.P. del servizio di che trattasi risulta essere il Dott. Massimiliano Mastrobattista mentre il responsabile della procedura di gara verrà individuato dalla Cuc con successivo atto;
9. **di disporre** che il presente provvedimento e i relativi allegati, vengono trasmessi, per avviarli conseguenti compiti utili all'espletamento della procedura di gara;
10. **di dare mandato** alla CUC di acquisire per conto del Comune di Lenola il codice CIG dell'intervento;
11. **di dare atto** che la presente Determinazione ha valore di Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023:
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire la prosecuzione del servizio di Asilo Nido Comunale "Primi Passi";
 - il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale "Primi Passi";
 - la scelta del contraente avverrà con Procedura di gara di cui all'art. 71 e con il criterio di cui all'art. 108 comma 2 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero con l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la forma del contratto è atto pubblico;
12. **di impegnare** sul bilancio comunale 2025/2027 – Cap. 2981 annualità 2025 le seguenti somme:
- € 250,00 per pagamento contributo ANAC;
 - € 1.692,00 per spese di funzionamento della Cuc;
13. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
14. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.